

**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.**

Legge 25 Giugno 2019, n. 60


N. 1506 /CS DEL 28.12.2020

**STRUTTURA PROPONENTE : IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di cui all'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165 / 2001.

Il Responsabile del procedimento

Dr.ssa Alessandra Manasia



L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di DICEMBRE il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Giuliano, nominato con Decreto del Ministro della Salute, 13 dicembre 2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

**Il Dirigente dell'U.O. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie**, con la sottoscrizione del presente atto attesta che il costo di € \_\_\_\_\_ è stato rilevato sul conto n. \_\_\_\_\_ anno 2020.

Conto \_\_\_\_\_ Bilancio \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Il Dirigente**

## Il Responsabile del procedimento

(giusta disposizione di servizio prot. n. 42168 / 2020 e prot. n. 42869 / 2020 )

### Premesso

che per far fronte ad esigenze temporanee di assunzione di personale, nelle more dell'avvio o del completamento delle procedure ordinarie di reclutamento a tempo indeterminato, è necessario dotare l'Azienda di un regolamento che favorisca l'acquisizione limitata nel tempo di risorse umane, attraverso procedure agili e veloci, in grado di garantire trasparenza nella selezione delle migliori professionalità;

che la normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori in Sanità impone stringenti limiti alla possibilità di ricorrere a prestazioni orarie da parte del personale oltre quelle contrattualmente previste;

### Visto

l'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che recita: “ *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

*Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191; è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.”;*

l'art. 4 e segg. del CCNL Comparto Sanità 21.05.2018 che non menziona la presente materia tra quelle oggetto di informazione ai soggetti sindacali;

### Ritenuto



opportuno disciplinare, conformemente alla normativa sopra richiamata, le condizioni e le procedure per il conferimento di incarichi libero professionali ( individuati per tipologie professionali ) a persone fisiche, esterne all'Azienda;

PROPONE

di approvare, per quanto motivato in premessa, il Regolamento (parte integrante del presente provvedimento), per la disciplina del conferimento degli incarichi di cui all'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165 / 2001, finalizzato a consentire un veloce reclutamento delle risorse necessarie a rendere possibile il normale svolgimento delle attività proprie di questa ASP;

Il Responsabile procedimento

Dr.ssa Alessandra Manasia



Il Commissario Straordinario

Tenuto conto dell'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendali


DELLIBERA

Di approvare integralmente la suddetta proposta di delibera predisposta dal Responsabile del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Direttore Amministrativo Aziendale

Dr.ssa Elisabetta Rosa Tripodi




Il Direttore Sanitario Aziendale

Dr. Matteo Galletta



Il Commissario Straordinario

Dott. Giuseppe Giuliano



# **Regolamento per gli incarichi di cui all' art. 7 del d.lgs. 165/2001**

## **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi di cui all'art. 7 del dlgs.165/2001 stabilendo criteri e modalità delle procedure da osservare con le relative competenze degli uffici amministrativi.

## **Art.2**

L'accertamento preliminare sull'assenza della professionalità all'interno dell'ASP di VV viene effettuato dall'ufficio personale su richiesta della Direzione Generale.

È fatta esclusione del previo accertamento qualora l'assenza della professionalità sia desumibile oggettivamente da fattori esterni, suscettibili di autonoma valutazione per far fronte a situazioni d'emergenza, per le quali sarà sufficiente adeguata motivazione all'avvio della procedura selettiva.

## **Art. 3**

La procedura selettiva avverrà sulla base di apposito bando contenente i presupposti di cui all'art.7 comma 6) l.a) b) c) d) ed e) del dlgs.165/2001.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, per specifiche professionalità, utilizzare elenchi di altre amministrazioni redatte secondo modalità trasparenti e procedure selettive, per materie affini o analoghe a quelle per le quali si procede all'affidamento dell'incarico professionale. In tale ipotesi l'Amministrazione dovrà dare adeguata motivazione anche mediante il ricorso a giustificazioni dettate dall'urgenza.

## **Art. 4**

La procedura selettiva, fatti salvi i casi di cui all'art.3 comma 2, avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- a) Colloquio e titoli se l'amministrazione ritenga opportuna verificare il grado di corrispondenza rispetto al profilo ricercato del curriculum;
- b) solo titoli per le professionalità più elevate.

Nella valutazione per l'assegnazione del punteggio lo stesso verrà ripartito nella seguente misura: curriculum 60% colloquio 40 %.

## **Art. 5**

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure selettive inerenti il personale sanitario tecnico professionale e amministrativo, con esclusione degli incarichi legali.

Il presente regolamento non si applica per tutti gli incarichi disciplinati dal d.lgs. 50 /2016.

## **Art. 6**

Per la procedura selettiva verrà nominata apposita commissione da parte del Direttore Generale dopo l'acquisizione delle domande.

Il bando di selezione dovrà prevedere una scadenza non inferiore a giorni 10 per la presentazioni delle domande.

## **Art. 7**

Il presente regolamento si applica anche alle procedure indette prima dell'entrata in vigore dello stesso, e la loro conformità integra il disposto di cui al comma 6 bis dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001.



Gli incarichi già assegnati che non rispettano il contenuto non possono essere prorogati e qualora mancano di una procedura conforme sono revocabili.

**Art.8**

Non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente regolamento a dipendenti di pubbliche amministrazioni ed a dipendenti di istituzioni private con rapporto di subordinazione.

Il collaboratore sarà obbligato a comunicare tempestivamente la eventuale sopravvenuta incompatibilità, che comporterà l'interruzione del rapporto di collaborazione.

**Art. 9**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni di cui all'art 7 del d.lgs. 165/2001.

Eventuali deroghe, anche se conformi alla legge, dovranno essere espressamente oggetto di modifica del presente regolamento.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in data 28 / 12 / 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia li 28 / 12 / 2020

Il Dirigente Amministrativo

